

## AMBIENTE

T.A.R. Parma (Emilia-Romagna) sez. I, 10/02/2015, n. 41. **Sul riconoscimento del potere dell'Amministrazione di assumere ogni provvedimento idoneo a prevenire rischi per la salute umana.**

Pres. A. Radesi – Est. M. Poppi

T. S.p.A. ed altro C. Com. Parma ed altro

**Ambiente - Danno ambientale - Misure di prevenzione - Diritto dell'Unione Europea - Principio di precauzione - Principio di natura generale con valenza non programmatica ma imperativa - Applicabilità - Conseguenze - Riconoscimento all'Amministrazione del potere di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a prevenire rischi anche solo potenziali alla salute umana – Fattispecie.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 191 T.f.U.e. - il quale ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e, al comma 2, il principio di precauzione - l'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili è finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare ai fini sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione, donde la rilevanza di quest'ultimo principio generale, che è come tale direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni, soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone; si deve pertanto concludere che detto principio generale integra un criterio orientativo generale e di larga massima, che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l'art. 1 l. n. 241 del 1990, ove si stabilisce che "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta (...) dai principi dell'ordinamento comunitario" dovendosi, conseguentemente, riconoscere all'Amministrazione il potere di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a prevenire rischi anche solo potenziali alla salute.

Nella fattispecie, si controverte sugli effetti della mancata inclusione dell'M.t.b.e. - un peculiare composto chimico-organico - nella tabella allegata al d.lg. n. 152 del 2006, assenza che, ad avviso del Collegio, non attesta di per sé l'irrilevanza delle concentrazioni di detto componente ai fini dell'adozione di misure di abbattimento dei livelli di concentrazione del medesimo giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica. Il Collegio perviene a tale conclusione basandosi su di un parere dell'Istituto Superiore di Sanità che si fondava sulla circostanza, non smentita dalla ricorrente, che l'M.t.b.e. era un componente suscettibile di alterare le proprietà organolettiche dell'acqua, con la conseguenza che il rispetto del valore di soglia individuato veniva ritenuto necessario onde prevenire effetti pregiudizievoli sulla salute umana, giudicando che nessun dubbio potesse sussistere circa il rispetto da parte dell'Autorità pubblica degli ordinari canoni di congruità e proporzionalità alla luce del supporto motivazionale della determinazione impugnata.

**N. 00041/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 00271/2008 REG.RIC.**

**N. 00007/2010 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2008, proposto da:  
Totalerg S.p.A. (Già Total Italia S.p.A.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Vecchio,  
Maria Cristina Breida e Marcello Mendogni, con domicilio eletto il terzo, in Parma, borgo Antini, n.  
3;

***contro***

Comune di Parma, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina  
Abbati presso il quale elegge domicilio, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;

Regione Emilia Romagna;

Provincia di Parma;

ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Emilia Romagna;

AUSL - azienda Unità Sanitaria Locale - Parma;

Istituto Superiore di Sanità;

*nei confronti di*

Amps

S.p.A.;

Gruppo Enia;

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2010, proposto da:  
Total Italia S.p.A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Mendogni e Maria Cristina Breida,  
con domicilio eletto presso il primo, in Parma, borgo Antini n. 3;

*contro*

Comune di Parma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina  
Abbati presso il quale elegge domicilio, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;  
Provincia di Parma;  
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Emilia Romagna;  
AUSL – azienda Unità Sanitaria Locale – Parma;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso n. 271 del 2008:

del verbale di Conferenza dei Servizi relativo al "*Progetto Operativo di Bonifica e analisi di rischio  
sanitaria sito specifica per il sito punto vendita carburanti Total in via Langhirano 17 del Comune  
di Parma*", datato 19 giugno 2008;

di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ivi comprese le risultanze  
istruttorie, inclusa la nota A.R.P.A. prot. 082562 del 5 marzo 2008.

quanto al ricorso n. 7 del 2010:

della determinazione dirigenziale n. 3821 del 19 ottobre 2009;

della nota della Provincia di Parma n. 2664 del 14 gennaio 2009;

del Parere ARPA n. 11298 del 12 ottobre 2009;

del verbale della conferenza di servizi del 15 ottobre 2009;

del verbale della conferenza di servizi del 19 giugno 2008;

del parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 45848 del 12 settembre 2006;

della nota dell'Istituto Superiore di Sanità n. 57058 del 6 febbraio 2001;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La ricorrente, con nota del 24 ottobre 2007, informava il Comune di Parma (di seguito Comune) la Provincia di Parma (di seguito Provincia) e l'ARPA - Dipartimento Provinciale di Parma (di seguito ARPA) che nell'esecuzione di lavori di rimozione di serbatoi interrati in area di proprietà, già sede di un impianto di distribuzione carburanti, veniva rilevata la presenza di terreno apparentemente contaminato e, in ragione di detta emergenza, rappresentava che avrebbe provveduto ad adottare le prescritte misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito.

Con successiva nota del 21 novembre 2007, la ricorrente trasmetteva ai suindicati enti la "*Relazione sulle attività di messa in sicurezza effettuate e piano di indagine*" redatta dalla Società SET S.r.l. (soggetto incaricato).

Nell'occasione, premesso che in alcuni campioni di terreno era stata rilevata la presenza di agenti inquinanti in misura superiore alle prescritte Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all'art. 240, comma 1b e alla Tabella 1B dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. n. 152/2006, veniva rappresentato che si sarebbe provveduto ad eseguire indagini integrative "*al fine di caratterizzare compiutamente il sito e raccogliere i dati necessari per stabilire il modello concettuale definitivo ed effettuare l'analisi di rischio specifica con cui stabilire le CSR, così come*

*definite dall'art. 240, comma 1c, de D. Lgs. n. 152/2006*", riservandosi, sulla base di detti esiti, di richiedere la *"chiusura della pratica"* o la presentazione di un *"progetto operativo di bonifica"* in funzione del superamento o meno delle prescritte Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR).

Con nota del 14 gennaio, la Provincia, preso atto che il Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA) inseriva il sito in questione nella *"zona di rispetto (di cui al comma 4 dell'art. 94 de D. Lgs. 152/06) delle isocrone 60 giorni"*, rappresentava che si rendeva necessario procedere ad indagini sulle acque sotterranee precisando *che in caso di accertato superamento delle soglie CSR, gli obiettivi di bonifica si sarebbero dovuti individuare nelle "CSC in elenco nella tabella 2 dell'all. 5"*.

La ricorrente, con nota del 18 gennaio 2008, contestava gli individuati *"obiettivi di bonifica"* evidenziando che la disciplina normativa (D.Lgs. n. 152/2006) considererebbe quali obiettivi di bonifica, tanto con riferimento alla matrice acque quanto alla matrice terreno, i valori di CSR determinati *"dalla redazione di un'analisi di rischio sanitario sito-specifica"* e non i valori corrispondenti alle CSC.

La Provincia, con nota del 4 febbraio 2008, ribadiva la posizione precedentemente espressa e, con successiva nota del 17 marzo 2008, dava atto che gli accertamenti conseguenti ai campionamenti delle acque sotterranee effettuati da ARPA (trasmessi con nota del 5 marzo 2008) avevano evidenziato concentrazioni di benzene e xileni superiori ai limiti di legge e , per quanto di interesse nel presente giudizio, una concentrazione di MTBE (metil terbutil etere) superiore ai limiti specificati dall'Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS) con proprio atto del 6 febbraio 2001.

Con nota del 22 maggio 2008, la ricorrente trasmetteva a Provincia, Comune e ARPA il *"Progetto operativo di bonifica e analisi di rischio sanitaria sito specifico"* redatto da SET S.r.l.

ARPA, con nota del 4 giugno 2008, confermava gli esiti precedentemente trasmessi circa i livelli di MTBE rilevati.

In data 19 giugno 2008 si riuniva la Conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto operativo trasmesso dalla ricorrente.

In detta sede veniva rilevata l'incompletezza dell'elaborato in quanto non poteva considerarsi esaurita la caratterizzazione del sito (pag. 6, punto 1 del verbale) e veniva, pertanto, invitata la ricorrente a provvedervi (punto 3 del verbale).

Quanto al contaminante MTBE, la conferenza precisava che *“si considera quale CSC 10mg/l valore al di sotto della soglia olfattiva identificata quale range di concentrazione 20-40 mg/l dall'ISS [citata nota del 6 febbraio 2001]”*.

La ricorrente, ritenendo illegittima l'individuata soglia riferita al contaminante MTBE, con ricorso iscritto al n. 271/2008 R.Ric., impugnava il verbale della conferenza di servizi deducendo una pluralità di profili di illegittimità.

Il Comune si costituiva in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso poiché proposto avverso un atto privo di attuale portata lesiva e, nel merito, l'infondatezza delle avverse doglianze.

La Provincia non si costituiva in giudizio limitandosi ad una produzione documentale corredata da una relazione tecnica sui fatti di causa

Nella camera di consiglio del 28 novembre 2008, con ordinanza n. 212/2008 veniva respinta l'istanza di sospensione.

Con nota del 2 settembre 2009, la ricorrente trasmetteva a Provincia, Comune, ARPA e AUSL Parma la *“Integrazione all'analisi di rischio sito specifica”* richiesta in sede di conferenza di servizi.

La Provincia, in data 20 ottobre 2009, trasmetteva alla ricorrente la determinazione dirigenziale n. 3821 del 19 ottobre precedente, con la quale, preso atto del parere ARPA del 12 ottobre 2009 e delle risultanze della conferenza di servizi del 15 ottobre 2009, veniva approvato il progetto di bonifica (nella versione risultante dalle successive integrazioni presentate), subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni fra le quali, per quanto qui di interesse, che la soglia CSC per il parametro MTBE venisse considerata nella misura di 40 mg/l corrispondente al valore individuato nella più volte richiamata *nota ISS*.

La ricorrente impugnava il provvedimento da ultimo intervenuto (unitamente agli atti presupposti in epigrafe specificati) con “*ricorso integrativo quale motivi aggiunti*”, che veniva iscritto quale ricorso autonomo al n. 7/2010 R. Ric., replicando sostanzialmente le censure già oggetto del ricorso n. 271/2008.

Il Comune si costituiva in giudizio confutando le avverse doglianze e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 15 gennaio 2015, la causa veniva decisa.

La società ricorrente, proprietaria di un’area interessata a un progetto operativo di bonifica resosi necessario a seguito del rilevamento nel terreno e nella falda acquifera sottostante di agenti inquinanti, contesta la specificazione del valore di CSC operata in sede di conferenza di servizi convocata dalla Provincia di Parma relativamente al parametro MTBE.

A fondamento delle proprie doglianze, che saranno di seguito scrutinate nel dettaglio, la ricorrente assume che il MTBE non rientrerebbe nel novero degli agenti inquinanti contemplati dalla disciplina normativa vigente e in relazione ai quali è la stessa fonte primaria a definire i livelli di soglia.

Detta lacuna, si sostiene in ricorso, non potrebbe essere colmata mediante rinvio ai contenuti della *nota ISS* trattandosi di fonte inidonea ad integrare la disciplina di legge.

Con il primo ricorso (n. 271/2008), come anticipato, la ricorrente impugnava il primo verbale della conferenza di servizi con il quale, nel disporre un’integrazione dei rilievi già effettuati, veniva operato un primo richiamo al contestato parere ISS e, con un secondo ricorso (n. 7/2010), il provvedimento dirigenziale con il quale la Provincia assumeva le proprie definitive determinazioni individuando la soglia rilevante ai fini dell’approvazione del progetto di bonifica in applicazione dei valori limite specificati in detto parere.

In via preliminare il collegio, preso atto che le due impugnazioni si riferiscono ad una vicenda unitaria che vede coinvolte le medesime parti, procede *ex art. 70 c.p.a.* alla riunione dei due ricorsi in epigrafe in ragione degli evidenti profili di connessione tanto oggettiva quanto soggettiva.

Sempre in via preliminare, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente Comune, dichiara l'inammissibilità del ricorso n. 271/2008 proposto avverso il verbale della conferenza di servizi del 19 giugno 2007 poiché detta impugnazione, in quanto diretta avverso un atto interlocutorio privo di alcun impatto lesivo nella sfera giuridica della ricorrente, non è sorretto da un concreto ed attuale interesse.

Come, infatti, in parte già anticipato, con il verbale in quel ricorso impugnato, veniva richiesto alla ricorrente *“di completare la caratterizzazione del sito”* (antecedente necessario a qualsiasi determinazione in ordine al Progetto di bonifica) demandando a tale fase il monitoraggio dei piezometri presenti con cadenza mensile (pag. 6 del verbale, punto 4), la verifica dei livelli statici della falda (punto 5) e concludendo con la richiesta di *“acquisire un elaborato tecnico che verrà presentato agli Enti al fine di convocare successiva Conferenza dei Servizi per l'approvazione”*.

Gli illustrati contenuti attestano senza ombra di dubbio il carattere non definitivo delle determinazioni assunte in quella sede.

Quanto al ricorso n. 7/2010, il collegio, ai fini di un più agevole inquadramento della vicenda oggetto del giudizio, evidenzia che l'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che *“al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito [circostanza rilevata dalla stessa ricorrente] il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione”* (comma 1) avviando una preliminare indagine tesa all'accertamento dei livelli di contaminazione (prevista al comma 2) e *“qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate [adempimento soddisfatto dalla ricorrente]”* presentando nei successivi 30 giorni *“il piano di caratterizzazione”* (comma 3).

All'esito delle descritte operazioni, *“qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del*

*rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento” potendo, eventualmente, “prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata” (comma 5).*

*Nel caso, invece, in cui “gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito” (comma 7).*

*Circa la specificazione dei valori soglia, in relazione ai quali si determina la necessità di limitarsi ad eventuali operazioni di monitoraggio o di procedere all'adozione del più impegnativo ed oneroso “progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza” previsto dal comma 7 della norma, il comma 4 prevede che “sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”.*

*Premesso il richiamato contesto normativo di riferimento, con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'illegittimità della determinazione dirigenziale impugnata per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 240, 242 e ss. e 249 del D. Lgs. n. 152/2006 (e dei relativi allegati) nella parte in cui impongono il valore limite di 40 mg/l relativamente la parametro MTBE che, si afferma, non sarebbe contemplato nella “Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006”.*

La Provincia, adottando un valore non previsto, avrebbe operato eccedendo i limiti della propria discrezionalità amministrativa atteso che la mancata previsione di valori limite riferiti al MTBE nel codice dell'ambiente e nei relativi allegati inibirebbe una integrazione della disciplina normativa in sede applicativa.

A sostegno della propria tesi la ricorrente allega una pluralità di pronunzie giurisprudenziali che confermerebbero il principio sostenuto in ricorso, in virtù del quale i parametri fissati dal legislatore non potrebbero essere modificati in sede di conferenza di servizi o in virtù di pareri espressi dall'ISS (TAR Campania, Napoli, 3 maggio 2004, n. 7756; TAR Veneto, Sez. III, 2 luglio 2007, n. 2114; Cons. Stato, 8 settembre 2009, n. 5256).

Il collegio, sebbene consapevole dell'esistenza di un nutrito, ancorché risalente, filone giurisprudenziale attestato su posizioni analoghe a quelle esposte in ricorso, ritiene di aderire ad un diverso orientamento formatosi successivamente (TAR Trentino alto Adige, Trento, Sez. I, 8 luglio 2010, n. 171, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza della Sez. III, 16 gennaio 2012, n. 124).

Nella fattispecie oggetto del precedente da ultimo richiamato, in presenza di un caso speculare a quello oggetto del presente giudizio (E.R.G. Petroli S.p.A contestava in quella sede il provvedimento dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, con il quale le veniva prescritto di attenersi, per la redazione del piano di caratterizzazione, per quanto riguarda la sostanza MTBE, al V.C.G. - valore di concentrazione guida - per le acque sotterranee, di 10 microgrammi/litro, nonché - quale atto presupposto - il parere dell'Istituto Superiore di Sanità in data 6.2.2001), il Tribunale riteneva che la tesi della esaustività delle soglie di cui alle tabelle allegate al citato D.Lgs. 152/2006 scontrerebbe la mancata considerazione della vigenza, nel nostro ordinamento, del *principio di precauzione*, di matrice comunitaria.

Come in quella sede precisato, *“l'art. 174 del Trattato CE ha indicato al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e il principio di precauzione è stato introdotto al suo comma 2, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni*

*nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili è su tale fondamento normativo finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare ai fini sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione. La rilevanza di quest'ultimo principio generale, che è come tale direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni, ha trovato ampio riconoscimento, ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione alla politica ambientale, da parte degli organi comunitari soprattutto nel settore della salute, con una valenza non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad applicarlo qualora sussistano incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone. In tal caso, infatti, le istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela senza dover attendere che siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I grado CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n. 504). Detto principio generale integra, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma prima ancora quelle amministrative, come prevede espressamente l'art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta ... dai principi dell'ordinamento comunitario".*

In coerenza con l'affermato principio, cui la Sezione ritiene di aderire, deve riconoscersi all'Amministrazione il potere di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo a prevenire rischi anche solo potenziali alla salute (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657).

Nel caso di specie nessun dubbio può, inoltre, sussistere circa il rispetto da parte dell'Autorità pubblica degli ordinari canoni di congruità e proporzionalità come si evince dall'esame del supporto motivazionale della determinazione impugnata.

Il parere dell'ISS che in questa sede viene censurato si fonda, infatti, sulla circostanza, non smentita dalla ricorrente, che l'MTBE è un componente suscettibile di alterare le proprietà organolettiche dell'acqua e il rispetto del valore di soglia individuato viene ritenuto necessario onde prevenire effetti pregiudizievoli sulla salute umana.

L'ISS ha, altresì, evidenziato che, pur riconoscendo l'esistenza di fonti scientifiche attestate su differenti posizioni, l'US Environmental Protection Agency (USEPA) classifica il MTBE come "*possibile cancerogeno per l'uomo*" ed è per tale ragione che nel parere del 6 febbraio 2001 detto inquinante viene assimilato dal punto di vista tossicologico ad un "*idrocarburo a catena lineare*" pervenendo alla conclusione che "*in via cautelativa*" debba imporsi il rispetto della concentrazione limite contestata dalla ricorrente nel presente giudizio.

La zona di interesse, inoltre, come ripetutamente evidenziato dall'Amministrazione, è posizionata all'interno di una zona di rispetto ad *isocrona 60 giorni* (detta qualificazione si riferisce, in sintesi, ai tempi necessari agli agenti inquinanti di superficie per infiltrarsi nelle falde sottostanti) e come tale individuata dal PPTA in area di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.

Può, pertanto, concludersi, in armonia con la posizione da ultima affermata in giurisprudenza, che la mancata inclusione dell'MTBE nella tabella allegata al D.Lgs. n. 152 del 2006 non attesti di per sé l'irrelevanza delle concentrazioni di detto componente ai fini della adozione di misure di abbattimento dei livelli di concentrazione del medesimo giustificate da esigenze di tutela della salute pubblica.

Sulla base delle stesse considerazioni deve dichiararsi l'infondatezza del secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente censura la determinazione impugnata nella parte in cui riconosce una efficacia vincolante al parere dell'ISS e deduce l'omissione di una autonoma istruttoria da parte

dell'Amministrazione e la mancata considerazione del Progetto operativo di bonifica e analisi di rischio del 22 maggio 2008.

A tacere dei citati plurimi contributi confluiti nel procedimento, il richiamo al parere ed agli illustrati contenuti del medesimo, in ragione dell'autorevolezza dell'Ente che lo ha emanato e dell'attendibilità degli studi scientifici in quella sede richiamati, esclude che l'Amministrazione fosse tenuta ad espletare in proprio ulteriori accertamenti circa la rilevanza in termini sanitari, delle rilevate presenze del contaminante in questione.

Infondato, infine è il terzo motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità in ragione dello stravolgimento del progetto di bonifica dalla medesima presentato che si determinerebbe aderendo alle tesi dell'Amministrazione e dei rilevanti incrementi che subirebbero i relativi costi.

Le esigenze di tutela della salute pubblica sottese all'adozione dei provvedimenti impugnati, infatti, prevalgono sulle esigenze organizzative e di contenimento dei costi che la ricorrente dovrà sopportare per bonificare l'area attesa anche l'entità del pregiudizio allegato quantificato (e non altrimenti comprovato) in €50.000,00.

Per quanto precede, il ricorso n. 271/2008 deve essere dichiarato inammissibile e il ricorso n. 7/2010, deve essere respinto con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

L'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale circa le questioni oggetto dei giudizi, determina la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

dichiara inammissibile il ricorso n. 271/2008;

respinge il ricorso n. 7/2010;

respinge la domanda risarcitoria;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)